

## AGEVOLAZIONI

### **Capitalizzazione delle medie imprese: il credito d'imposta per gli investitori**

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

### **BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal prossimo **12 aprile**, e fino al **3 maggio**, decorre il termine per la presentazione delle istanze per il riconoscimento del **credito d'imposta a favore degli investitori che hanno sottoscritto gli aumenti di capitale** nelle medie imprese; credito d'imposta disciplinato dall'[articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020](#), norma oggetto di attuazione ad opera del **D.M. 10.08.2020**.

Va evidenziato che l'agevolazione spetta secondo l'ordine di presentazione delle istanze, secondo il meccanismo del **click day**.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al **20% dei conferimenti in denaro** effettuati per l'aumento di capitale sociale, che deve essere stato **deliberato e perfezionato entro il 31 dicembre 2020** (è previsto un **allungamento del termine di 6 mesi ma solo per l'agevolazione che riguarda la società** che ha deliberato l'aumento di capitale e non gli investitori), in società per azioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al **Regolamento (CE) n. 2157/2001** e società cooperative europee di cui al **Regolamento (CE) n. 1435/2003**, aventi sede legale in Italia (escluse quelle di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#) e quelle che esercitano attività assicurative), società regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che:

- devono aver registrato nel 2019 **ricavi compresi tra euro 5 milioni ed euro 50 milioni**;
- devono aver subito, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una **riduzione di fatturato di oltre il 33%** rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che **controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria**, sono sottoposte a **comune controllo** o sono collegate

con la stessa ovvero sono da questa controllate.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro, e quindi il **credito d'imposta massimo ammonta a 400 mila euro**.

Come ulteriore condizione **la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023** e l'eventuale **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che abbia acquisito prima della presentazione dell'istanza:

- a) una **copia della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento**, datata dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020;
- b) la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria **non ha beneficiato di misure di aiuto** per un ammontare superiore ad **euro 800.000** (euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad **euro 100.000** per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ovvero, se il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determina il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche **l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore può richiedere**.

L'**istanza** per il credito di imposta degli investitori, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate **dal prossimo 12 aprile entro il 3 maggio** (nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito), su modello di cui **al provvedimento 67800/2021**, è composta:

- dal **frontespizio**, contenente anche l'informativa relativa al **trattamento dei dati personali**,
- dal **quadro A**, contenente **l'importo del credito d'imposta** richiesto,
- dal **quadro B**, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla **verifica antimafia**, se il credito d'imposta richiesto supera i 150.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa **verifica della correttezza formale dei dati** indicati nelle istanze, **secondo l'ordine di presentazione delle istanze** e fino all'esaurimento delle risorse.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate

comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante, che è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive** fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché, **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione** con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici disponibili.

**Il credito d'imposta così determinato non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.**